

54731/17

TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

1619 2

24 LUG 2017

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700/17

C.P.C. E RICHIESTA EX ART. 151 C.P.C.

per **MANZONI ILARIA**, nata ad Agrigento il 10/08/1975, residente a Favara (Agrigento) via Darwin, 10 C.F. MNZLR175M50A089B, informata ai sensi dell'art. 4 co. 3° del D. Lgs. n° 28/10 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da dichiarazione sottoscritta a parte, nonché sul trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili e giudiziari, ai sensi del D. Lgs. n° 196/03 e ss.mm.ii., come da dichiarazione sottoscritta a parte, rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Parisi, C.F. PRS GPP 49H21 H194O, del foro di Agrigento, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata in Ravanusa (Agrigento), via Cavallotti, 47/A, **PEC: giuseppeparisi@avvocatiagrigento.it**, tel./ fax 0922-880611, giusta procura in calce del presente atto

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma, Viale Trastevere nr. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina nr. 149;
- 2) Ambito Territoriale** (già Ufficio Scolastico Provinciale) **di Catania**, in persona del legale rappresentante p.t. P. Mascagni, 1, rapp.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Catania, Via Vecchia Ognina nr. 149;
- 3) Ambito Territoriale** (già Ufficio Scolastico Provinciale) **di Agrigento**, in persona del legale rappresentante p.t., via L. Da Vinci 2, Agrigento, rapp.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Palermo, in via De Gasperi nr. 81;
- 4) Ambito Territoriale** (già Ufficio Scolastico Provinciale) **di Caltanissetta**, in persona del legale rappresentante p.t., via Nino Martoglio 1, Caltanissetta, rapp.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta, in via Libertà nr. 1;
- 5) Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, via De Gasperi, 81;
- 6) e nei confronti di tutti i possibili controinteressati** coinvolti nell'eventuale assegnazione della ricorrente nelle sedi indicate in domanda per i quali, in ragione del numero elevato e delle difficoltà di identificazione, si chiede fin d'ora di autorizzare, *ex art. 151 c.p.c.*, la notifica attraverso la pubblicità/publicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza che si allega al presente ricorso;

PER LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' DEL DINIEGO

DEED DINIEGO
CATANIA
25 LUG. 2017
Avv. <i>et 3708/17</i>

insorto sul silenzio opposto alla richiesta di assegnazione temporanea della ricorrente del 10 maggio 2017 dall'Ambito Territoriale Ufficio V di Agrigento e dall'Ambito Territoriale Ufficio VI di Caltanissetta.

IN FATTO

La Sig.ra Manzoni Ilaria è insegnante di scuola dell'infanzia a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Acireale (Catania) e madre di Morreale Michele Pio, nato ad Agrigento il 13/12/2014, il cui padre Morreale Antonino, coniuge della stessa, svolge attività lavorativa in provincia di Agrigento (all. 2).

Con istanza del 10 maggio 2017 (all. 1), inoltrata all'Ambito Territoriale Ufficio V di Agrigento, all'Ambito Territoriale Ufficio VI di Caltanissetta, all'Ambito Territoriale Ufficio VII di Catania e alla scuola di titolarità, l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Acireale, chiedeva, ai sensi dell'art. 42 bis. del D. Lgs. 151/2001, di essere temporaneamente assegnata in una delle scuole dell'infanzia o primaria su posto comune, e per la primaria anche su posto di lingua inglese, degli Ambiti Territoriali di Agrigento e, in subordine, di Caltanissetta, essendo in possesso di idoneo titolo di studio e di abilitazione.

Dei predetti Uffici Territoriali, soltanto l'Ambito di Catania, con nota, senza data, nr. 8164, corrispondeva, assumendo, però, che l'istanza avanzata riguardasse posti disponibili in provincia di Catania e non, **come richiesto, in provincia di Agrigento o Caltanissetta** (all. 3).

L'odierna ricorrente ha prodotto, nei termini previsti dall'apposita ordinanza ministeriale, all'Ambito Territoriale di Agrigento istanza di trasferimento per l'anno scolastico 2017/2018, corredata dai titoli di precedenza riconosciuti per il figlio minore, ma non ha ottenuto quanto richiesto (all. 4, 5, 5 b).

Il silenzio opposto dagli Uffici di Ambito Territoriale di Agrigento e Caltanissetta si palesa illegittimo e viene impugnato per i seguenti motivi

IN DIRITTO

1) ILLEGITTIMITA' DEL DINIEGO DELL'ISTANZA

Ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs. 26/03/2001, n. 151, *"Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione. L'eventuale assenso o dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda..."*.

La norma anzidetta è istituto distinto dalla mobilità annuale degli insegnanti – *assegnazione provvisoria* - ed è pertanto autonomamente e pienamente applicabile anche al comparto scuola della P.A. (cfr. *ex plurimis* Tribunale di Lanciano, sent. n. 118 dell'08.05.2017; Tribunale di Monza, ord. 31 marzo 2017; Tribunale di Venezia, ord. 23.02.2017; Tribunale di Milano, ord. 01.12.2016; Tribunale di Ragusa, ord. 01.12.2016; Tribunale Palermo, ord. 08.08.2016; Tribunale Perugia, ord. 03.08.2016; Tribunale di Torino, ord. 11.07.2016; Tribunale di Siena, ord.24.05.2016; Tribunale di Mantova, ord. coll. 19.05.2016; Tribunale di Roma, ord. 05.05.2016; Tribunale di Brindisi, ord. 01.08.2013; Tribunale di Bari, ord. coll. 20.03.2012; Tribunale di Brindisi, ord. Coll.19.12.2012; Tribunale di Salerno, ord. 17.12.2012; Tribunale di Brindisi, ord. 05.11.2012; Tribunale di Siracusa, ord. Coll. 29.10.2012; Tribunale di Brindisi 26.9- 18.10.2011; Tribunale di Monza, ord. coll. 15.02.2011; Tribunale di Monza, ord. 22.10.2010; Tribunale di Brindisi, ord. 22.10.2010; Tribunale di Bari, ord. 01.12.2010; Tribunale di Bari, ord. 29.11.2010; Tribunale di Lecce, ord. 09.09.2009).

La predetta disposizione rientra fra le norme dettate a tutela dei valori costituzionalmente garantiti inerenti la famiglia e in particolare la cura dei figli minori fino a tre anni di età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa.

Invero, lungi dal riconoscere un beneficio al solo lavoratore (padre o madre), la norma di che trattasi ha quale finalità primaria quella di consentire ai bambini, ove possibile ed in presenza dei requisiti dalla stessa indicati, di poter avere una maggior presenza in casa del genitore lavoratore e quindi di garantire la massima unità familiare.

Perciò è norma inerente la tutela dei valori familiari e, in particolare, la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, garantiti dagli artt. 29, 30, 31 e 37 Cost. i quali, nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro incombenti nei confronti della prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti – come appunto l'art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001 – a rendere effettivo l'esercizio di tale attività.

Pertanto, appurata la mancanza di ragioni ostative, la scelta del lavoratore di godere del beneficio richiesto nella prima fase di vita del proprio figlio deve essere assecondata poiché rispondente alle finalità dell'istituto coerente con i valori costituzionali a tutela dei quali è predisposto.

Ebbene, nella fattispecie in esame, è pacifico che la ricorrente è madre di un bimbo minore di tre anni, che il coniuge lavora come operaio presso l'Azienda Vitivinicola Morreale di Favara e che la stessa ha presentato agli Ambiti Territoriali di Agrigento e, in subordine, di Caltanissetta domanda di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.L g s. nr. 151/2001 che avrebbe dovuto essere sicuramente accolta dall'Amministrazione sussistendo tutte le ragioni di tutela del diritto al ricongiungimento familiare nell'esclusivo interesse del minore.



/. Giuseppe Parisi
/ia Cavallotti, 47/A
129 RAVANUSA (AG)
RS GPP 49H21 H194O
IVA 02782680843

Non pare superfluo rimarcare che la distanza dalla sede di residenza della ricorrente, Favara, a quella di servizio, Acireale, rende problematico se non impossibile il tragitto quotidiano, con l'inevitabile conseguenza del domicilio stabile nella sede di servizio assieme al bambino, e, pertanto, in tale evenienza, inevitabilmente allontanato dal padre, operaio agricolo a Favara.

E nel corrente anno scolastico per evitare al figlio i prevedibili traumi affettivi di una paternità lontana o differita, la ricorrente, per restare insieme al coniuge e tutelare il bambino, ha fruito dell'istituto dell'astensione facoltativa con inevitabili sacrifici - con stipendio mensile al trenta per cento - in un contesto economico familiare per certo austero.

E, d'altra parte, il coniuge della ricorrente, in alternativa, si vedrebbe costretto a seguire il bambino e la moglie, assentandosi dal lavoro con intuibili disagi personali e rischiando, forse, anche il posto.

L'Ufficio V Ambito Territoriale per la provincia di Agrigento e l'Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Caltanissetta, con discutibile aderenza alle norme di riferimento, non hanno mai corrisposto alla richiesta dell'insegnante Manzoni Ilaria.

E l'Ufficio VII Ambito Territoriale per la provincia di Catania ha comunicato che ***"in questa provincia non sussiste in data odierna la possibilità di assegnazione temporanea su posti vacanti e disponibili"***, di fatto non corrispondendo alla richiesta della ricorrente che, **già titolare di posto in provincia di Catania, cioè in quell'Ambito Territoriale, non aveva chiesto e non poteva chiedere alcuna disponibilità di posti**, ma, come previsto dall'art. 42 bis del D. Lgs. 5151/2001, invocava solamente il necessario assenso dell'Amministrazione di provenienza.

Tale, in effetti, era il motivo dell'istanza inviata il 10 maggio 2017 anche a quell'Ambito Territoriale ove la ricorrente ***"chiede ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001, di essere assegnata temporaneamente, a far data dall'anno scolastico 2017/2018, cioè dal 1 settembre 2017, in una scuola dell'infanzia o primaria degli Ambiti Territoriali di Agrigento o Caltanissetta"***.

Il Tribunale di Milano, con sentenza nr. 376/2016, dopo aver ricordato che il beneficio di cui al citato art. 42 bis, D. Lgs. nr. 151/2001, è rimesso alla valutazione relativamente discrezionale dell'Amministrazione ha tuttavia precisato che *"la complessa ponderazione degli interessi (ovvero la tutela della genitorialità da un lato e l'organizzazione e il buon funzionamento degli uffici dall'altro) deve trovare adeguata esplicitazione nella motivazione dei provvedimenti impugnati, senza che la mera considerazione delle vacanze in organico possa valere a giustificare compressione delle prioritarie esigenze di genitorialità"*.

Di più. Il Tar Veneto, con sentenza nr. 265/2016 rilevava *"che l'art. 14, comma 7 della legge 124 2015, innovando la disposizione in esame, ha espressamente stabilito che l'eventuale motivato dissenso debba essere limitato a casi o esigenze eccezionali con l'evidente intento di ulteriormente rafforzare la tutela del delicato interesse di cui si discute"*.

E, ancora, il Tribunale di Torino, con provvedimento dell'11/07/2016, ha ritenuto che le ragioni di tutela dell'unità familiare ed il conseguente diritto al riconoscimento all'assegnazione temporanea, siano prevalenti rispetto alle esigenze di servizio di qualsiasi amministrazione.

Da ultimo, infine, il Tribunale di Lanciano con sentenza n.118/2017 *"Peraltro, va ricordato che l'eventuale dissenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione va motivato e va comunicato all'interessato entro trenta giorni, mentre nel caso di specie il MIUR. non ha dimostrato di avere risposto all'istanza della ricorrente nel termine previsto e di avere valutato l'esistenza di esigenze eccezionali che precludevano l'assegnazione temporanea della stessa nel Comune di Lanciano"*.

Da un lato, il chiaro disposto della norma prevede, quindi, che l'eventuale motivato dissenso debba essere *"limitato a casi o esigenze eccezionali"*, mentre l'Ambito Territoriale Ufficio VI di Catania, nella nota n. 8169, senza data, nulla riferisce in relazione a quei *"casi o esigenze eccezionali"*.

Dall'altro, gli Ambiti Territoriale per la provincia di Agrigento e Caltanissetta, non esitando la richiesta dell'insegnante Manzoni Ilaria, in violazione del disposto dell'art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001 citato, nulla motivano sulla indisponibilità di posti o su altri fatti ritenuti ostativi all'assegnazione temporanea dell'odierna ricorrente.

Anzi, proprio in riferimento alla disponibilità di quei posti su cui la ricorrente aveva chiesto l'assegnazione temporanea, il 9 giugno u.s., data di pubblicazione dei trasferimenti dei docenti di scuola primaria, l'Ambito Territoriale di Agrigento procedeva ad effettuare i trasferimenti annuali e, su una disponibilità iniziale di 16 posti vacanti ne attribuiva 4 per trasferimenti da altra provincia, rendendo disponibili ulteriori 10 posti per le prossime nomine in ruolo (all.6,6a).

L'altro Ambito, quello di Caltanissetta, con una disponibilità iniziale di 18 posti, registrava 4 trasferimenti da fuori provincia e accantonava 10 posti vacanti per le nomine in ruolo (all.7).

Il 19 giugno u.s., poi, data di pubblicazione dei trasferimenti di scuola dell'infanzia, l'Ambito Territoriale di Agrigento, conferiva per trasferimento 1 posto da fuori provincia riservando un altro posto per le future nomine in ruolo (all.5 a).

Quelle nomine conferite per trasferimento, sia nelle scuola dell'infanzia che nella scuola primaria e i posti resi fruibili per le successive nomine in ruolo dall'1 settembre 2017, palesano che quella disponibilità di posti già esisteva quando l'interessata la richiedeva.

E indubbio, ancora, che quei posti, in ambedue gli Ambiti, fossero vacanti e disponibili.

Risulta dai Prospetti dei dati sintetici di quegli Ambiti alla data di effettuazione dei trasferimenti sia per la scuola primaria che per la scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2017/2018 (all.6a,7,5a).

I titoli, poi, dichiarati dalla ricorrente, cioè il possesso della prevista abilitazione all'insegnamento **anche** nella scuola primaria, e la **"corrispondente posizione retributiva"** dell'insegnante di scuola

dell'infanzia con quella della primaria, come da tabelle contrattuali (all. 8), così come previsto dall'art. 42 bis citato, concludono che, per l'evidente disponibilità di posti, l'Ambito Territoriale di Agrigento avrebbe dovuto accogliere la richiesta della Sig.ra Manzoni Ilaria.

2) ILLEGITTIMITA' DEL SILENZIO. DISAPPLICAZIONE.

In difformità da quanto espressamente previsto dall'art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001, e dalle altre norme di riferimento, in particolare l'art. 2 della legge 241/90 e ss.mm. e ii, gli Ambiti Territoriali di Agrigento e di Caltanissetta non hanno mai esitato la richiesta della Sig.ra Manzoni Ilaria.

Per costante giurisprudenza, *ex multis* TAR Napoli, sez. I, 7 novembre 2016, n. 5123, "*Sussiste violazione dell'art. 2 della Legge 241 del 1990 nel caso in cui l'Amministrazione non riscontri espressamente l'istanza del privato nel termine previsto dalla legge mediante l'adozione di un provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto*".

L'istanza prodotta all'Ambito Territoriale di Catania era finalizzata a consentire una valutazione comparativa tra le condizioni e le esigenze di quell'Ufficio, dove ha la sede di servizio la ricorrente, e le condizioni dell'Ufficio nel quale quella ha chiesto di essere assegnata.

La risposta fornita dall'Ambito Territoriale di Catania non contiene alcuna informazione che possa fare riferimento a difficoltà collegabili con l'assegnazione temporanea dell'insegnante Manzoni Ilaria agli Ambiti Territoriali di Agrigento o Caltanissetta.

Pertanto, consente di escludere la sussistenza di motivi di servizio prevalenti o comunque ostativi alla richiesta di assegnazione temporanea ad altra provincia.

Per gli Ambiti Territoriali delle province di Agrigento e Caltanissetta si richiama *ut supra* e si insiste sulla violazione dell'art. 2 della legge 241/90 con l'ulteriore conseguenza, si ribadisce, che al mancato dovuto riscontro, facevano seguire l'assegnazione di posti vacanti e disponibili che già erano tali quando la ricorrente avanzava richiesta di assegnazione temporanea.

Il Tribunale di Milano, nella sentenza nr. 376/2016, ha ribadito l'importanza dell'onere di motivazione specifica delle ragioni poste a supporto del diniego dell'assegnazione temporanea che non possono esaurirsi in motivazioni di stile o apparenti "*dovendosi analizzare con particolare attenzione la situazione dell'ufficio di provenienza, dandone specificamente conto nella motivazione al fine di consentire la valutazione se ed in che termini l'accoglimento della domanda porterebbe all'ufficio di appartenenza un concreto, effettivo ed irrimediabile disagio, tale da indurre a ritenere che esigenze di servizio debbano prevalere sulla tutela della maternità costituzionalmente sancita, e dell'unità familiare, previste dalla norma di cui è invocata l'applicazione*".

De plano, risultano conclamate le condizioni per le quali la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto il beneficio dell'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001, previa disapplicazione del silenzio odieramente impugnato.

Giuseppe Parisi
Devalletti, 47/A
RAVANUSA (AG)
GPP 49H21 H1840
A 02782650843

ISTANZA CAUTELARE ex art. 700 c.p.c.

Si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice adito voglia, anche *inaudita altera parte*, previo accertamento dell'illegittimità del silenzio opposto dall'Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento e dall'Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta, ordinare al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per il tramite degli anzidetti Ambiti Territoriali di adottare tutte determinazioni più opportune per assegnare la ricorrente a uno degli ambiti della provincia di Agrigento, o in subordine della provincia di Caltanissetta, secondo l'ordine delle preferenze indicate nell'istanza del 10 maggio 2017.

In ordine al *fumus boni iuris*, si richiama quanto ampiamente illustrato nella parte motiva del ricorso che è tale da giustificare la sospensione dell'atto impugnato (silenzio) per scongiurare i gravissimi danni che dal trascorrere del tempo subisce la ricorrente fra i quali, evidentissimo, il rischio di allontanare il figlio dal padre con incalcolabili conseguenze sulla crescita del bambino.

Parimenti sussistente deve dirsi il *periculum in mora* in quanto la circostanza che si tratti non di un trasferimento definitivo bensì di un'assegnazione temporanea della durata di tre anni collegata all'esistenza di un figlio minore, rende evidente come tale situazione soggettiva sarebbe inevitabilmente esaurita con i tempi ordinari di un giudizio di merito, trattandosi di un caso in cui se non è goduto immediatamente, il diritto non può essere riconosciuto in modo tardivo o per equivalente. Ed invero, il Tribunale di Bari, con ordinanza collegiale del 20 marzo 2012, ha evidenziato come il requisito del *periculum in mora* deve ritenersi pienamente integrato nella fattispecie, in ragione della natura degli interessi alla stessa sottesi, sicché l'assenza dell'istanza cautelare si risolverebbe nella vanificazione delle ragioni di tutela della prole e di garanzia di una equilibrata crescita dei minori.

In sostanza, nella fattispecie in questione, il *periculum* deve ritenersi sussistere *in re ipsa*, tenuto conto della compressione di quegli interessi primari che il Legislatore ha inteso tutelare con l'elaborazione della norma di cui all'art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001, novellato da ultimo dalla legge 124/2015.

Di più. Il Tribunale di Siracusa, in fattispecie identica, stante che l'istituto disciplinato dal citato art. 42 bis predispone una tutela forte a presidio di valori costituzionali quali il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 29 Cost.), le esigenze proprie del nucleo familiare meritevole di provvidenze anche di tipo economico per l'adempimento dei propri compiti (art. 31 Cost.), la maternità e l'infanzia (art. 31 co. 2 Cost.), con ordinanza collegiale del 29/10/2012, così dispone "*Ciò rende apprezzabile in questa sede il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere sulla fruizione del beneficio, almeno riducendone considerevolmente la durata, ed in ogni caso differendone la fruizione oltre la delicata fase dei primi anni di vita del bambino, nei quali è notoriamente più forte il bisogno delle cure e della presenza della madre (nдр: e del padre) in ogni momento della vita quotidiana e corrispondentemente maggiore*



l'impegno materno -- specie se vi è necessità di conciliare i tempi e le esigenze proprie della maternità con quelli di un'attività lavorativa svolta fuori sede - si da far apparire non suscettibile di riparazione economica il connesso pregiudizio".

Da ultimo, il Tribunale di Ragusa, in fattispecie identica anche con riferimento all'Ambito Territoriale competente, con decreto di fissazione di udienza n. cronol.10814/2016, concedeva **inaudita altera parte** l'invocata tutela cautelare (all. 9).

Tanto premesso e considerato, Manzoni Ilaria *ut supra* rapp.ta e difesa rassegna le seguenti conclusioni

PIACCIA ALL'ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO ADITO

- ammessa e valutata la prova offerta in comunicazione:

- *reiectis adversis*;

Preliminarmente:

1) ritenuti sussistenti i requisiti di legge, **anche inaudita altera parte**, previo accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione alla richiesta avanzata dalla Sig.ra Manzoni Ilaria, ordinare al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per il tramite l'Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento, o in subordine l'Ufficio VI Ambito Territoriale di Caltanissetta, di accogliere la richiesta della ricorrente a fruire dell'assegnazione temporanea disposta ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs.151/2001 in uno degli Ambiti Territoriali della provincia di Agrigento o, in subordine, della provincia di Caltanissetta.

Nel merito:

1) **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente a fruire dell'assegnazione temporanea disposta ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, per il tramite l'Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento o in subordine l'Ufficio VI Ambito Territoriale di Caltanissetta, l'assegnazione temporanea della ricorrente in uno dei due ambiti anzidetti;

2) **con vittoria di spese**, compensi ed accessori come per legge della presente lite giuste tabelle ex D.M. 55/2014 con distrazione a favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario.

Si dichiara, ai fini del contributo unificato, che il presente ricorso di valore indeterminabile è esente dal versamento poiché il reddito familiare non è superiore ad euro 34.585,00.

Ai fini istruttori si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) Istanza prodotta della ricorrente del 10.05.2017 e relative ricevute di ritorno;
- 2) Copia autocertificazione posizione lavorativa del coniuge Morreale Antonino;
- 3) Nota n. 8169 dell'Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania;
- 4) Copia istanza di trasferimento depositata tramite sistema on line (Istanze on line);
- 5) Nota 6315 Ambito Territoriale V di Agrigento;

v. Giuseppe Parisi
Via Cavallotti, 47/A
029 RAVANUSA (AG)
PRS GPP 49H21 H1940
P. IVA 02782680843

- 5a) Prospetto sintetico infanzia Agrigento;
- 5b) Elenco trasferiti infanzia Agrigento;
- 6) Nota n. 5970 Ambito Territoriale V di Agrigento;
- 6a) Prospetto sintetico primaria Agrigento;
- 7) Prospetto sintetico primaria Caltanissetta;
- 8) Tabelle contrattuali di corrispondenza;
- 9) Copia decreto fissazione udienza Tribunale di Ragusa n. cron.10814/2016;
- 10) Unico 2016 del coniuge Morreale Antonino;
- 11) Copia Mod. 730/2017 di Manzoni Ilaria;
- 12) Autocertificazione Manzoni Ilaria.

Avv. Giuseppe Parisi

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICA EX ART. 151 CPC

La sottoscritta Manzoni Ilaria *ut supra* rapp.ta e difesa come in atti, giusta procura speciale in calce al ricorso sopra trascritto,

premesse che

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente a fruire del diritto di cui all'art. 42 bis D. Lgs nr. 151/2001;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti controinteressati, ossia a tutti i docenti di scuola dell'infanzia e primaria di Agrigento e Caltanissetta assegnati a posti comuni di scuola dell'infanzia e primaria nell'anno scolastico 2017/2018, conferiti dopo il 10 maggio 2017 (data di presentazione dell'istanza).

Rilevato che

- la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe oltremodo gravosa per la difficoltà di identificare tutti i docenti controinteressati, tutelati dalle norme sulla privacy e dalle modifiche di cui alla legge 107/2015 che trasferisce all'Ambito e non alle scuole i docenti, con conseguenti ulteriori difficoltà nel reperire la sede di servizio non ancora assegnata, e arrecherebbe un ingiusto pregiudizio alla ricorrente per le ragioni di urgenza correlate al ricorso;
- ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile "*Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami*".

Considerato che

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in Giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (fra tutte, Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- anche i Tribunali di Milano, Genova e Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "*[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del*

Giuseppe Parisi
Cavallotti, 47/A
RAVANUSA (AG)
GPP 49H21 H1940
02782090843

Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...] (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ord. dell'01.09.11).

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la sig.ra Manzoni Ilaria, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, in persona del Giudice incaricato, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., voglia autorizzare la notificazione del ricorso e della pedissequa istanza cautelare di sospensione:

- 1) quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del M.I.U.R. e di tutti gli altri Uffici periferici coinvolti;
- 2) quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Ravanusa, 03/07/2017

Avv. Giuseppe Parisi

N. 7547/2017 R.G.



TRIBUNALE DI CATANIA

Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto,
letto il ricorso che precede;
ritenuto che occorre instaurare il contraddittorio;
ritenuto che la già programmata attività processuale e il notevolissimo
carico del ruolo e delle singole udienze non consentono la fissazione
dell'udienza prima delle date di seguito indicate;

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del **12 novembre 2019, ore 10.00**,
con l'avvertenza che a tale udienza le parti dovranno comparire
personalmente e che la mancata comparizione senza giustificato motivo
costituisce elemento valutabile dal giudice ai fini della decisione.

**Manda al ricorrente per la notifica, entro dieci giorni dalla data
odierna, del ricorso introduttivo e del presente decreto al convenuto,**
avvertendo quest'ultimo che dovrà costituirsi in giudizio almeno 10 giorni
prima dell'udienza proponendo a pena di decadenza, le domande
riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d'ufficio e i mezzi di prova di
cui intende avvalersi.

**Fissa l'udienza del 26 gennaio 2018, ore 10:30, al fine di provvedere in
ordine al ricorso ex art. 700 c.p.c.**


Catania, 15/07/2017

Il giudice del lavoro
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto

Attestazione di conformità ex artt. 16bis e 16undecies DL 179/2012 copia cartacea

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Parisi, del foro di Agrigento, nella sua qualità di procuratore e difensore di Manzoni Ilaria nel procedimento iscritto al nr. 7547/2017 R.G., sez. Lavoro, Tribunale di Catania, dichiara che la presente copia cartacea, formata da dodici pagine oltre la presente, del ricorso ex art. 414 c.p.c. del 03.07.2017 e pedissequo provvedimento del 15.07.2017, nr. cronologico 24872/2017, emesso dal Giudice del Lavoro Dr. G. G. Di Benedetto nel proc. nr. 7547-1/2017 R. G. Tribunale di Catania, sez. Lavoro, è copia analogica/cartacea, estratta con modalità telematiche dal fascicolo informatico conforme al corrispondente atto depositato nel medesimo fascicolo telematico.

Ravanusa, li 21.07.2017

Avv.  **Giuseppe Parisi**
Via Cavallotti, 47/A
92029 RAVANUSA (AG)
C.F. PRS GPP 49H21 H1940
P. IVA 02782680843

RELATA DI NOTIFICA

Addi _____ del mese di _____ dell'anno 2017 in Catania a richiesta dell'Avv. Giuseppe Parisi, quale procuratore e difensore costituito di Manzoni Ilaria, io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Catania, **ho notificato** il suesteso ricorso ex art. 414 c.p.c. del 03.07.2017 e pedissequo provvedimento del 15.07.2017, nr. cronologico 24872/2017, emesso dal Giudice del Lavoro Dr. G. G. Di Benedetto nel proc. nr. 7547-1/2017 R. G. Tribunale di Catania, sez. Lavoro, per averne conoscenza e per ogni effetto di legge a:

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, sede in Roma, in persona del Legale rapp.te p.t., viale Trastevere nr. 76/A, domiciliato ex-legge c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina nr. 149, mediante invio in plico raccomandato con avviso di ricevimento, chiuso e sigillato, mediante consegna di distinta copia conforme autentica all'originale a mani di

L'Ufficiale Giudiziario

2) AMBITO TERRITORIALE (già ufficio scolastico provinciale) DI CATANIA, di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in via P. Mascagni, 1, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, Via Vecchia Ognina nr. 149 mediante consegna di distinta copia conforme autentica all'originale a mani di

25 LUG. 2017
T. M. G. S.

L'Ufficiale Giudiziario

25 LUG. 2017

CORTE APPELLO CATANIA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Costa

3) AMBITO TERRITORIALE (già ufficio scolastico provinciale) DI

AGRIGENTO, sede legale, in persona del Legale rapp.te p.t. in Agrigento via Leonardo da Vinci nr. 2, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo, via De Gaspari nr. 81, mediante invio in plico raccomandato con avviso di ricevimento, chiuso e sigillato, di distinta copia conforme autentica all'originale inviato dall'ufficio postale di

L'Ufficiale Giudiziario

4) AMBITO TERRITORIALE (già ufficio scolastico provinciale) DI

CALTANISSETTA, sede legale, in persona del Legale rapp.te p.t. in Caltanissetta in via Nino Martoglio nr. 1, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo, via Libertà nr. 174, mediante invio in plico raccomandato con avviso di ricevimento, chiuso e sigillato, di distinta copia conforme autentica all'originale inviato dall'ufficio postale di

L'Ufficiale Giudiziario

5) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona
del Legale rapp.te p.t. domiciliato ex-legge presso l'Avvocatura
distrettuale dello Stato in Palermo in via De Gaspari nr. 81, mediante invio
in plico raccomandato con avviso di ricevimento, chiuso e sigillato, di
distinta copia conforme autentica all'originale inviato dall'ufficio postale
di

L'Ufficiale Giudiziario

RELATA DI NOTIFICA

Addi _____ del mese di _____ dell'anno 2017 in Catania a

richiesta dell'Avv. Giuseppe Parisi, quale procuratore e difensore costituito di

Manzoni Ilaria, io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P.

presso la Corte di Appello di Catania, **ho notificato** il suesteso ricorso ex art.

414 c.p.c. del 03.07.2017 e pedissequo provvedimento del 15.07.2017, nr.

cronologico 24872/2017, emesso dal Giudice del Lavoro Dr. G. G. Di

Benedetto nel proc. nr. 7547-1/2017 R. G. Tribunale di Catania, sez. Lavoro,

per averne conoscenza e per ogni effetto di legge a:

1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA**

RICERCA, sede in Roma, in persona del Legale rapp.te p.t., viale

Trastevere nr. 76/A, domiciliato ex-legge c/o l'Avvocatura Distrettuale

dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina nr. 149, mediante invio in plico

raccomandato con avviso di ricevimento, chiuso e sigillato, mediante

consegna di distinta copia conforme autentica all'originale a mani di

25 LUG. 2017
L'Ufficiale Giudiziario
CORTE APPELLO CATANIA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Antonino Costa

25 LUG. 2017

L'Ufficiale Giudiziario
CORTE APPELLO CATANIA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Antonino Costa

2) **AMBITO TERRITORIALE (già ufficio scolastico provinciale) DI**

CATANIA, di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., con sede

in via P. Mascagni, 1, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello

Stato di Catania, Via Vecchia Ognina nr. 149 mediante consegna di

distinta copia conforme autentica all'originale a mani di